



COMUNE DI VENTICANO

Provincia di Avellino

Via A. Verardo, 7 – 83030 VENTICANO(AV) C.F. 80005130648 TEL. 0825/965033-965079 FAX 0825/965380

Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche

(articolo 24 del decreto legislativo 175/2016)

I –Introduzione generale

1. Il quadro normativo

La *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta **dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU)**, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute.

In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU).

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso: alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni dovrà avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4).

Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà "esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

non riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU; oppure che non soddisfano i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU; o che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali". Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le "categorie" previste dall'articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;

realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;

autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;

servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede:

che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano "acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (articolo 4 comma 3);

che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);

che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);

che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);

infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare "l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle "categorie" dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "deve essere analiticamente motivato". Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;

evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;

dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TU: "L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

All'atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017. L'articolo 20 impone la dismissione:

delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;

delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;

nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'articolo 20 prevede anche il requisito del *fatturato medio del triennio precedente*. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-*quinquies* dell'articolo 26. Quindi:

il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul triennio 2017-2019;

per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti".

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

2. Il piano operativo di razionalizzazione del 2015

Questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU). I commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero). Il comma 611, della legge 190/2014, prevedeva:

l'eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;

la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;

l'eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;

l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato approvato dal Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, il 29/04/2016 (deliberazione n. 15).

Il Piano 2015 è stato poi trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la _____ il _____.

II – Le partecipazioni del comune

1. Le partecipazioni societarie

L'Ente partecipa al capitale delle seguenti società:

ALTO CALORE SERVIZI – Società per Azioni"

Corso Europa,41- 83100 Avellino

Forma giuridica: Società per Azioni

Società costituita in data 12.03.2003- data fine 31.12.2050

Codice Fiscale: 00080810641

Oggetto sociale:Ciclo integrato delle acque;

Rappresentante Comune: Sindaco

Capitale sociale: € 27.395.219 interamente pubblico - del Comune: 0,48.

E' lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare il servizio del ciclo integrato delle acque.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella Società.

Si dà atto che non ricorrono le fattispecie di cui al comma 611 della legge n. 190 /2014 indicante i criteri generali cui si deve ispirare *il*"processo di razionalizzazione" lettere dalla a) alla d):

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

In relazione alla lettera e), sarà proposto nella competente sede assembleare di adottare misure utili al contenimento dei costi di funzionamento.

L'Ente ha intenzione di mantenere la relativa partecipazione dello stesso ai sensi dell'art. 4 del DLGS n. 175/2016.

MEDIA VALLE DEL CALORE -Società consorti le per Azioni

Forma Giuridica: S.p.A.

Società costituita in data 23.07.2005

Codice Fiscale: 2431510649

Rappresentante Comune: Sindaco

Oggetto sociale: soggetto responsabile dell'attuazione del Patto Territoriale della Valle del Calore approvato con decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 2228 del 27.02.2004, rettificato con decreto n. 3487 del 21.12.2004, per il raggiungimento delle finalità stabilite nello Statuto.

Capitale sociale: € 120.000,00 interamente pubblico - quota del Comune: 19,38%.

La Società oltre ad avere ad oggetto le attività di soggetto responsabile del Patto Territoriale della Valle del Calore, ha per oggetto la promozione di azioni, attività e progetti di sviluppo locale e territoriale, regionale ed interregionale. A questo scopo la Società promuoverà azioni di sviluppo locale che coinvolgeranno prevalentemente soggetti operanti a livello locale, sia pubblici che privati.

In particolare la Società si è proposta di:

a) attivare strumenti di contrattazione programmata e di sviluppo locale in genere che possano favorire la crescita delle aree di riferimento;

b) orientare ed assistere i consorziati nella individuazione e utilizzazione di finanziamenti e contributi

- locali, regionali, nazionali e comunitari, anche fornendo servizi di assistenza per le relative istruttorie;
- c) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
 - d) attivare risorse finanziarie per consentire l'anticipazione e/o il cofinanziamento di eventuali contributi statali, regionali e comunitari.
 - e) attivare le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla realizzazione dal Patto e delle iniziative, di programmazione negoziata e non, che verranno poste in essere;
 - f) assicurare il monitoraggio e la verifica dei risultati dei programmi proposti e implementati;
 - g) verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sotto scrittori e beneficiari ed assumere le iniziative ritenute necessarie in caso di inadempimenti o ritardi;
 - h) verificare e garantire la coerenza di nuove iniziative con l'obbiettivo di sviluppo locale a cui sono finalizzate;
 - i) promuovere la convocazione, ove necessario, di conferenze di servizi;
 - j) individuare ed elaborare programmi e progetti per lo sviluppo industriale dell'area, la valorizzazione delle risorse locale e, più in generale, per lo sviluppo socioeconomico del territorio di riferimento, con particolare riguardo allo sviluppo di attività imprenditoriali e di infrastrutture territoriali produttive di reddito;
 - l) orientare ed assistere le imprese nella individuazione ed utilizzazione dei finanziamenti e contributi locali, regionali, nazionali e comunitari, anche fornendo servizi di assistenza per le relative istruttorie;
 - m) promuovere accordi di collaborazione tra settore pubblico e privato, nonché stipulare, quale organo intermediario, apposite convenzioni a livello nazionale, regionale ed interregionale e comunitario per la gestione o altri strumenti di programmazione negoziata destinati a cofinanziare iniziative economiche nell' area svolgendo in tal caso attività di informazione e pubblicità, animazione e promozione;
 - n) stipulare contratti comunque finalizzati alla realizzazione e/o incentivazione di iniziative produttive;
 - o) assumere ogni altra iniziativa utile alla realizzazione del Patto;
 - p) assistere i consorziati e le istituzioni pubbliche locali nell' elaborazione di programmi di sviluppo, di iniziative di marketing territoriale, anche attraverso lo studio del territorio e la proposizione di opportunità di investimento imprenditoriale nell'area, e nella creazione e gestione di servizi comuni finalizzati alla crescita della competitività e del livello dei servizi offerti dal territorio;
 - q) procedere alla verifica di fattibilità tecnica economica, finanziaria e ambientale dei programmi e dei progetti elaborati dai consorziati;
 - r) organizzare, coordinare ed eventualmente gestire corsi di formazione professionale e iniziative finalizzate alla promozione e diffusione della cultura d'impresa;
- organizzare e gestire manifestazioni fieristiche rivolte allo sviluppo del territorio;
promuovere iniziative di sviluppo infrastrutturale, di elevazione della qualità urbana e di crescita del livello di servizi offerti al territorio anche utilizzando la finanza di progetto.

La società MEDIA VALLE DEL CALORE rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 26, comma 7 del DLGS n. 175/2016 e s.m.i..

IRPINIANET - Società Consortile a Responsabilità limitata

Sede: Avellino - Piazza del Popolo snc C/o Casa Comunale

Forma Giuridica: Società Consortile a responsabilità limitata

Partita IVA: 02496100641

Rappresentante Comune: Sindaco

Capitale sociale: € 10.000,00 interamente pubblico - del Comune: 2,60%

La società è costituita per:

1. realizzare centri di servizi territoriali CST che garantiscano la diffusione dei servizi innovativi
2. sostenere il processo di erogazione dei servizi di e-government degli enti locali della Regione

Campania attraverso la messa a disposizione ai medesimi di risorse tecnologiche di know-how specialistico.

Nella propria attività la società persegue la ricerca delle economie di scala necessarie a rendere efficiente e realizza bile l'erogazione agli enti locali dei servizi infrastrutturali, formativi e di supporto alle decisioni, e, contemporaneamente, ai cittadini ed alle imprese dei servizi di e-government. La società, inoltre, può indirizzare proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo di servizi infrastrutturali, anche attraverso la condivisione di una serie di utilità comuni (canali di accesso alle banche dati nazionali, centralizzazione dei servizi legati al rilascio della CIE o della CNS, ecc.), rivolti all'interconnessione e all'interoperabilità tra le amministrazioni locali e alla cooperazione inter-amministrativa. In particolare, le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono, a titolo esemplificativo e non tassativo:

1. Servizi ai Comuni aggregati ed alle altre pubbliche amministrazioni residenti sul territorio;
2. Servizi gratuiti ai cittadini e alle imprese;
3. Servizi al consumo ai cittadini e alle imprese;
4. Interscambio delle informazioni e condivisioni delle competenze amministrative e gestionali;
5. Organizzazione della domanda e coordinamento amministrativo-gestionale nel settore ict (acquisti, contrattualistica, procedure);
6. Promozione e coordinamento di progetti di innovazione e di e-government;
7. Formazione amministrativa e tecnica ed aggiornamento normativo;
8. Servizi infrastrutturali (certificazione, autenticazione, protocollo, connettività, provisioning, ecc.);
9. Web farming e manutenzione di servizi web per conto dei comuni ed eventualmente di altri enti pubblici;
10. Coordinamento di funzioni di interscambio e di cooperazione applicativa;
11. Erogazione di servizi applicativi specifici in asp;

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella Società.

Si da atto che non ricorrono le fattispecie di cui al comma 611 della legge n. 190/2014 indicante i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione" lettere dalla a) alla d):

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

La Società Consortile Irpinianet ha comunicato la volontà di cessare la propria attività.

E intenzione dell'Ente procedere alla messa in liquidazione sociataria ai sensi dell'art. 2487 c.c. in quanto la stessa non è necessaria per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente ai sensi dell'art. 24 del DLGS n. 175/2016.

ATO CALORE IRPINO - Autorità Ambito Territoriale Ottimale 1 Campania

Sede: Avellino - Via Seminario - Casa della Cultura "Victor Ugo"

Forma Giuridica: Consorzio

Codice Fiscale: 92051670641

Rappresentante Comune: Sindaco

Oggetto Sociale: Consorzio obbligatorio di enti locali per l'esercizio delle competenze spettanti ai Comuni in materia di gestione delle risorse idriche.

Capitale sociale iniziale : € 516.456,91 interamente pubblico (195 Comuni + Enti Province Avellino e Benevento) - del Comune: 0,34 %

L'Autorità di Ambito n. 1 Calore Irpino (A.A.T.O.) è il consorzio obbligatorio di enti locali istituito in base alla legge della Regione Campania n. 14 del 1997 emanata in applicazione della legge n. 36 del 1994; la normativa che attualmente ne disciplina le funzioni è il D.lgs. 152/2006. All'Autorità di ambito è stato trasferito l'esercizio delle competenze spettanti ai Comuni in materia di gestione delle risorse idriche. In particolare l'Autorità di Ambito ha il compito di:

- organizzare le attività di ricognizione delle opere esistenti;
- approvare il programma pluriennale degli interventi con il relativo piano economico-finanziario (Piano di Ambito);
- emettere i pareri di compatibilità al Piano d'Ambito per tutte le opere da realizzare nei settori idrici
- fognari - depurativi nel territorio di competenza;
- determinare la tariffa del servizio idrico integrato che il Gestore è tenuto ad applicare in tutti i Comuni dell'ATO;
- scegliere il soggetto Gestore e stipulare con esso un contratto di servizio (Convenzione di Affidamento) con il quale fissare gli standard organizzativi, tecnici, qualitativi e tariffari che il gestore deve raggiungere;
- controllare lo svolgimento del servizio verificando l'adempimento degli obblighi stabiliti nella Convenzione;
- effettuare la revisione tariffaria e l'aggiornamento del Piano di Ambito;

L'Ente ha intenzione di mantenere la relativa partecipazione dello stesso ai sensi dell'art. 4 del DLGS n. 175/2016.

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A/5 Regione Campania

Sede: Atripalda - Ufficio di Piano - Via Belli n. 4 ;

Forma giuridica: Consorzio per la gestione di servizi senza rilevanza economica;

Denominazione: Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A/5- Regione Campania

Codice Ateco - 889900;

Patrimonio netto: € 17.030,91

Avanzo di amministrazione: € 25.766,78;

Trasferimenti correnti - accertamenti -ricevuti dagli enti pubblici: € .806.792,80;
- del Comune: 2,24 %

Trattasi di ente costituito ai sensi degli artt. 30 e 31 del d. 19s. 267 del 18.08.2000 - T.u.e.1. per la gestione del Piano di Zona Ambito A \5; pertanto la valutazione della partecipazione degli enti non viene effettuata secondo le norme del Codice Civile, ma in base al numero degli abitanti.

l'attività del Consorzio dei Servizi Sociali A5 è dettata dalla legge n. 328/2000, esso ha lo scopo di organizzare la gestione definitiva degli interventi e dei servizi previsti nel Piano di Zona dell'ambito territoriale A5 comprendente 29 Comuni dei distretti sanitari nn. 2 e 4, lo scopo si esaurisce con il termine della durata del Piano di Zona sociale e della sua attuazione.

1. Il Consorzio potrà svolgere tutte le operazioni e le attività economiche (compreso leasing), creditizie, mobiliari, immobiliari (quali acquisti, vendite, permuta di diritti di superficie, locazioni con patto di futura vendita ed acquisti con patto di riscatto, costruzioni di fabbricati, divisioni, ecc.), tecnico-scientifiche e promozionali ritenute dall'Organo amministrativo utili al raggiungimento dello scopo consorzi/e. Esso potrà anche dare garanzie, tanto personali che reali, anche a favore di terzi.

2. Il Consorzio realizzerà la propria attività in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e potrà anche partecipare ad altri Consorzi o imprese o società aventi oggetto affine o connesso al proprio.

3. I consorziati, per tutta la durata della loro partecipazione al Consorzio si obbligano:

a) a rispettare gli obblighi assunti nei confronti del Consorzio o nei confronti di terzi per via del

mandato conferito al Consorzio.

b) a osservare lo Statuto, il regolamento interno, le deliberazioni e gli atti tutti degli organi consortili e a favorire gli interessi del Consorzio. Il Consorzio suddetto svolge le funzioni previste all'art. 19 della legge n. 328/2000, definite e previste nel Piano di Zona e dunque attua:

- gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;
- le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate;
- le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo;
- Le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
- le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e alla giustizia;
- le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociali a livello locale e con le altre risorse della comunità;
- le forme di concertazione con l'azienda sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 328/2000;
- la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- la qualificazione della spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle varie forme di concertazione;
- la formazione e l'aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;
- la definizione delle procedure da seguire per l'assegnazione della gestione del servizio;
- l'affidamento dei servizi;
- il controllo della gestione dei servizi, allo scopo di tutelare l'interesse degli utenti nei confronti del soggetto gestore, verificando l'adempimento agli obblighi contenuti nelle convenzioni di gestione, in particolare per ciò che riguarda gli standard di qualità;
- una gestione ispirata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Attraverso il Piano di Zona AS il Consorzio dei Servizi Sociali eroga i seguenti servizi:

- a) Servizi per l'infanzia e l'adolescenza: Area Minori
- b) Servizi per anziani: Area Anziani
- c) Servizi per famiglie e sostegno alla genitorialità: Area Responsabilità Familiari
- d) Servizi per disabilità e salute mentale: Area Disabilità e Salute Mentale
- e) Servizi di contrasto alla povertà: Area Contrasto alla Povertà e Disagio Sociale
- f) Servizi di contrasto alle dipendenze: Area Dipendenze
- g) Servizi di accoglienza ed interventi contro l'abuso Area Interventi contro l'Abuso
- h) Servizi per immigrati: Area Immigrazione.

L'Ente ha intenzione di mantenere la relativa partecipazione dello stesso ai sensi dell'art. 4 del DLGS n. 175/2016.

CONSORZIO A.S.I.- AVELLINO

Sede: Avellino -Via Enrico

Capozzi n.45.

Forma Giuridica: Consorzio

Partita IVA:

Rappresentante Comune:Sindaco

Capitale sociale: Il conferimento minimo al fondo consortile è pari alla somma di e 7.747,00 (Euro settemilasettecentoquarantasette/00). - del Comune: 2,13.

IL CONSORZIO PER L'AREA DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO A.S.I., è costituito ai sensi dell'art. 36, comma 4°, della legge 5 ottobre 1991 n. 317, e dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Campania n° 19 del 6 dicembre 2013, è ENTE PUBBLICO ECONOMICO.

Il CONSORZIO promuove, sulla base delle linee guida fornite dal Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale, di seguito denominato Paser, nell'ambito degli agglomerati industriali e delle aree di sviluppo industriale attrezzate, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali e dei relativi servizi alle imprese ed esercita le funzioni amministrative relative all'adozione di piani di attrezzatura ambientate delle aree in esse comprese, le espropriazioni dei suoli e le eventuali accessioni da assegnare per attività industriali e dei servizi alle imprese, nonché gli atti di assegnazione degli impianti e di servizi consortili.

IL CONSORZIO adotta piani di assetto delle aree industriali, nonché programmi di sviluppo finalizzati alla valorizzazione ed al consolidamento delle attività imprenditoriali maggiormente rilevanti dal punto di vista sociale. In particolare, il Consorzio:

- a) - progetta, realizza e gestisce gli spazi, gli immobili ed i servizi essenziali all'insediamento ed al lavoro delle imprese, comprese le opere di urbanizzazione, le infrastrutture ed i servizi comuni destinati alle attività collettive, ai verde pubblico ed ai parcheggi, ai rustici industriali, ai centri commerciali e di servizi, in conformità alla vigente disciplina urbanistica;
- b) progetta, realizza e gestisce all'interno degli agglomerati industriali gli impianti di depurazione degli scarichi, di trattamento delle acque, le reti idriche di acqua potabile e riciclata, le reti fognanti, i pozzi di attingimento di acqua di falda;
- c) progetta, realizza e gestisce, salvo diverse disposizioni di legge, gli impianti di produzione e di approvvigionamento di energia elettrica, di distribuzione di gas naturale, di fonti energetiche rinnovabili, a servizio delle aree industriali e delle aziende insediate;
- d) gestisce, anche in accordo con gli enti competenti, le opere di urbanizzazione, i beni, le infrastrutture ed i servizi comuni di ciascun agglomerato industriale, con particolare riferimento alla rete stradale, ai sistemi di trasporto ed alla mobilità sostenibile, alla manutenzione del verde, alla vigilanza ed alla sicurezza interna, alla raccolta dei rifiuti, ai servizi antincendio, alle reti di monitoraggio per inquinanti, alla raccolta e divulgazione di dati meteorologici, alla cartellonistica, agli impianti sportivi;
- e) promuove le attività in favore della qualità del lavoro in ciascun agglomerato, quali a titolo semplificativo i sistemi di rete locale senza fili o il banda larga, i servizi postali, di lavanderia e di farmacia, gli asili nido e le scuole, le attività centralizzate di formazione, di conciliazione dei tempi casa-lavoro, gli sportelli bancari, i servizi di ristorazione, la realizzazione e la gestione di strutture di ospitalità e dei centri - congressi;
- f) cura le attività indirette utili per la competitività territoriale;
- g) incentiva lo sviluppo di risorse immateriali;
- h) favorisce i processi di espansione aziendale anche assicurando priorità, nell'assegnazione delle aree, agli stabilimenti contigui già insediati

IL CONSORZIO cura la realizzazione di progetti e di programmi in favore delle imprese industriali nel settore ambientale e della protezione dell'ambiente, anche attraverso reti di imprese e promuove comportamenti di sviluppo sostenibile e la diffusione di indicazioni delle migliori tecniche disponibili per favorire la prevenzione dell'inquinamento ed il continuo miglioramento delle prestazioni ambientali delle zone industriali.

IL CONSORZIO gestisce altresì le aree industriali realizzate nella provincia di Avellino ai sensi

dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981 n. 219 ed esercita le funzioni amministrative relative al completamento degli insediamenti produttivi nelle aree medesime, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1997 n° 266 e delle norme regionali previste dalla suddetta normativa.

L'Ente ha intenzione di mantenere la relativa partecipazione dello stesso ai sensi dell'art. 4 del DLGS n. 175/2016.

A.T.O. AVELLINO Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Sede: Corso Vittorio Emanuele II, n. 44 - Palazzo Guido Dorso (ex Caserma Litto) 83100 AVELLINO

Forma Giuridica:

Partita IVA:

Rappresentante Comune: Sindaco

Capitale sociale: € – a partecipazione pubblico e privato - Quota del Comune: %
L'Ente d'Ambito, ai sensi dell'art. 26 della l.r. n. 14/2016, nell'ambito delle competenze di pianificazione, programmazione, organizzazione e controllo sulle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, svolge le seguenti funzioni:

- a) predispone, adotta, approva ed aggiorna il Piano d'Ambito entro 60 giorni dalla sua costituzione in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione e con le previsioni del PRGRU;
- b) ripartisce, se necessario al perseguimento di economie di scala e di efficienza del servizio, il territorio dell'ATO in SAD;
- c) individua il soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti all'interno dell'ATO o di ciascun Sub Ambito Distrettuale e affida il servizio, ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006, utilizzando per la predisposizione degli atti di gara necessari le linee guida e gli schemi tipo predisposti dalla Regione in conformità alle norme vigenti;
- d) definisce i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni e ne indica i relativi standard;
- e) definisce gli obblighi di servizio pubblico;
- f) determina la tariffa d'ambito o di ciascun Sub Ambito distrettuale, individuando per ogni Comune la misura della tariffa dovuta, tenuto conto dei servizi d'ambito resi, della specifica organizzazione del servizio, delle azioni virtuose, delle politiche di prevenzione, riutilizzo, delle percentuali di raccolta differenziata nonché della qualità della raccolta, da valutare secondo i parametri stabiliti dalle linee guida di cui all'articolo 9 comma 1, lettera i) della l.r. 14/2016;
- g) in base a specifiche esigenze tecniche, organizzative e logistiche, può autorizzare, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza, accordi o intese fra singoli Comuni ricompresi nei sub-Ambiti;
- h) svolge ogni altra funzione e competenza prevista dal decreto legislativo 152/2006 e dalla l.r. 14/2016.

L'Ente d'Ambito, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, garantisce efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani, anche attraverso il superamento della frammentazione della gestione all'interno dell'Ambito di competenza e promuove ogni azione utile, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi individuati all'art. 6 della l.r. n.14/2016.

IN CORSO DI COSTITUZIONE - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA OBBLIGATORIA DEI COMUNI PER IL CICLO DEI RIFIUTI LEGGE REGIONALE CAMPANIA N. 14/2016

L'Ente ha intenzione di mantenere la relativa partecipazione dello stesso ai sensi dell'art. 4 del DLGS n. 175/2016.

GAL IRPINIA SANNIO S.C.AR.L. (Gruppo di Azione Locale)

Sede: Via Stazione sn 83010 TUFO(AV)

Forma Giuridica: Società Consortile a Responsabilità Limitata
Partita IVA:02902820642

Rappresentante Comune:Sindaco

Capitale sociale: € 45.400,00 – a partecipazione pubblico e privato - Quota del Comune: 3,33%

La Società Consortile --costituita con la funzione di Gruppo di Azione Locale (G.A.L.)-- ha come scopo l'istituzione di un'organizzazione comune per la gestione e la realizzazione di progetti comunitari per lo sviluppo economico del territorio e delle imprese ivi operanti e, segnatamente, per l'attuazione delle opportunità previste dal Regolamento UE, nonché per la partecipazione ad altri progetti nazionali e regionali.

Per attuare il suddetto scopo la Società parteciperà al bando, approvato dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 19 del 20 maggio 2016, per il sostegno preoperatorio e per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (G.A.L.) e delle Strategie di Sviluppo Locale (S.S.L.).

A tal fine, la Società:

= formulerà la Strategia di Sviluppo Locale (S.S.L.) in conformità alle direttive dettate dalla Regione Campania per gli interventi *Leader*;

= presenterà la S.S.L. alla Regione Campania, in ottemperanza al bando di gara da essa emanato, per l'ottenimento del relativo finanziamento, assumendo tutte le determinazioni societarie necessarie per rispondere alle richieste dell'Ente finanziatore in materia di requisiti tecnici, economici e finanziari;

= ottenuto il finanziamento, provvederà ad eseguire gli interventi previsti dalla S.S.L., utilizzando prioritariamente le strutture operative, tecniche ed amministrative del G.A.L., che pertanto opererà in nome e per conto della Società.

La Società potrà anche realizzare progetti, coerenti con quanto previsto nell'oggetto sociale, a lei affidati dai Soci e/o da soggetti terzi.

In particolare, la Società ha per oggetto sociale le seguenti attività, la cui elencazione non va ritenuta limitativa:

a) realizzare piani di azione e di investimento a livello locale, correlati ad una strategia globale di sviluppo rurale ed aventi quali caratteristiche essenziali l'innovazione, il carattere dimostrativo, la trasferibilità;

b) promuovere lo sviluppo sostenibile;

c) animare e promuovere lo sviluppo rurale mediante attività di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita;

d) valorizzare e promuovere *"in loco"* il turismo e la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli, artigianali, silvicoli e della pesca, salvaguardandone l'identità, controllandone la sicurezza e la qualità e migliorandone le tecniche di produzione e di trasformazione;

e) effettuare ricerche ed indagini conoscitive nel settore ambientale, ivi compreso il monitoraggio dello stato dell'ambiente, della flora e della fauna;

f) promuovere e realizzare collegamenti informativi e telematici all'interno dell'area e con l'esterno;

g) realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico;

h) fornire servizi di marketing, pubblicità, informazione, comunicazione, nuove tecnologie, banche dati;

i) svolgere attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione dell'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna;

j) prestare servizi di assistenza tecnica e consulenza organizzativa e gestionale, anche per gli scopi di cui alla lettera d), a favore di imprese che si insediano e prestano la propria attività nei territori del GAL, nonché a favore degli enti locali;

k) promuovere o curare direttamente l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare ad elevare le competenze dei giovani in una logica di prevenzione della disoccupazione ed a rispondere alle esigenze di qualificazione ed

aggiornamento del mondo imprenditoriale, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia;

l) gestire iniziative nel settore del turismo, dello sviluppo delle attività produttive (agricolo/forestali, piccole e medie imprese, servizi), dei servizi sociali, culturali e dell'ambiente;

m) sviluppare dei processi di produzione e di utilizzazione del legno ed essenze arboree, anche nelle sue fasi di trasformazione, al fine di promuovere lo sviluppo delle imprese locali che operano nei settori della forestazione e del florovivaismo;

-- m) realizzare iniziative rivolte alla costruzione di infrastrutture a servizio di insediamenti produttivi, alla gestione di aree attrezzate per attività artigianali ed industriali, nonché a promuovere soluzioni innovative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili;

-- n) costruire, acquistare, acquisire, a vario titolo, immobili finalizzati al raggiungimento degli obiettivi statuari;

r) partecipare in qualità di socio sovventore in società cooperative e loro consorzi,

s) attivare a vario titolo iniziative volte alla protezione, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali del territorio;

-- t) promuovere iniziative finalizzate alla crescita umana e professionale delle persone coinvolte dal progetto;

u) promuovere e sostenere iniziative di valorizzazione e fruizione ecocompatibili della risorsa ambiente.

La Società potrà operare sia direttamente, mediante proprie strutture organizzate, sia avvalendosi delle competenze e delle strutture dei soci, sia collaborando con strutture e organizzazione di terzi.

La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale ed in via strumentale ad esso, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni

Si da atto che non ricorrono le fattispecie di cui al comma 611 della legge n. 190/2014 indicante i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione" lettere dalla a) alla d):

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

f) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

g) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

L'Ente ha intenzione di mantenere la relativa partecipazione dello stesso ai sensi dell'art. 4 del DLGS n. 175/2016.

6. Altre partecipazioni e associazionismo

La partecipazione a Consorzi o altre "forme associative", di cui al Capo V del Titolo VI del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.

Ass. Augusto Nuzzolo

